



COMUNE DI DELIANUOVA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

N. 6
Del 29/10/2021
Prot.7660 del 29/10/2021

ORDINANZA

OGGETTO : MISURE DI SICUREZZA E SAFETY E DI RISPETTO NORMATIVA COVID 19 - FIERA DI SANT'ARCANGELO

PREMESSO che , come ogni anno , l'ultima domenica del mese di ottobre , che per l'anno in corso coincide con il giorno 31 , nel quartiere "Paracorio" di questo Comune avrà luogo la "Fiera di Sant' Arcangelo", nella quale occasione si prevede la presenza di un congruo numero di venditori ambulanti che interesserà la Piazza Regina Elena, il tratto di Via Umberto1° compreso tra incrocio con Piazza Regina Elena e incrocio con Via Mangiavacche, la Via Giovanni XXIII, la Piazza Rosario, la strada di accesso tra via Giovanni XXIII e l'ingresso al plesso scolastico lato cortili nonché gli stessi;

CONSIDERATO che, in occasione della suddetta manifestazione, si ritiene opportuno prevedere ogni misura possibile a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana, anche legata al consumo di bevande alcoliche;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 bis del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID 19;

CONSIDERATO che, in base alle faq rilasciate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione;

RICHIAMATE a riguardo la Circolare del 18/07/2018 n. 11001/1/110(10) emanata dal Ministero dell'Interno e le direttive in merito, esplicitate dalla Prefettura di Reggio Calabria con nota Prot. N. 93846 del 20/07/2018 con cui si invitavano gli Enti Comunali, in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, ad adottare e ad individuare le più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti;

RITENUTO che l'abuso di bevande alcoliche durante lo svolgimento di manifestazioni può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'ordine pubblico e che l'abbandono di contenitori di vetro e lattine , nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle immediate vicinanze , potrebbero configurarsi come strumenti atti ad offendere;

ATTESO pertanto che appare opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse di pubblica incolumità e di sicurezza urbana, vietare la vendita e asporto e la somministrazione di alcolici e super alcolici e di bevande in contenitori/bottiglie di vetro e lattine , nell'area della manifestazione e nelle immediate vicinanze ;

VISTO l'art.50 commi 5 e 7 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267, come modificati dall'art.8, comma 1lett.a) Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n. 14 , coordinato con la Legge di conversione 18 Aprile 2017 n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e l'art. 5 , comma 2 lett. B) dello stesso decreto legge;

FERMO restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei pubblici esercizi come previsto e punito dall'art. 689 c.p.;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgvo 267/2000 che stabilisce le sanzioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

Nel periodo di svolgimento della "Fiera di Sant'Arcangelo" dalle ore 08,00 alle ore 20,00

- ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali del settore alimentari, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, (anche titolari di distributori automatici di bevande):

- il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande, contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, in lattine o altri contenitori che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

- il divieto di vendita per asporto e somministrazione di alcolici e superalcolici;

- divieto a chiunque, d'introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri in vetro e lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;

- il divieto a chiunque d'introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;

L'area interessata dalla manifestazione comprende le seguenti zone:

Piazza Regina Elena, il tratto di Via Umberto 1° compreso tra l'incrocio con Piazza Regina Elena e l'incrocio con Via Mangiavacche, la Via Giovanni XXIII, la Piazza Rosario, la strada di accesso tra via Giovanni XXIII e l'ingresso al plesso scolastico lato cortili nonché gli stessi cortili;

Nelle zone sopra citate, la somministrazione delle bevande nei pubblici esercizi può essere effettuata escusivamente all'interno di bicchieri di plastica o di carta.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della vigente Ordinanza.

DISPONE

Che sia posta lungo tutte le vie interessate la segnaletica relativa all'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione.

AVVISA

che la mancata osservanza delle disposizioni inerenti alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500 ai sensi del art. 7 bis del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa, per le rispettive competenze, a:

- Al Prefetto di Reggio Calabria
- Al Commissariato di P.S. Palmi;
- Alla Stazione Carabinieri di Delianuova;
- Al Servizio di Polizia Municipale di Delianuova.

Dalla Residenza Municipale 29/10/2021

Il Sindaco
F.to LICASTRO DOMENICO

